



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1256

Concernente l'adozione del Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili

6987 Caslano, 24 ottobre 2019

All'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone, per vostra approvazione, il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili.

Premessa

La Regione-Energia Malcantone Ovest (REMO) è un gruppo di lavoro costituito negli scorsi anni dai rappresentanti dei comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa. Si tratta di una delle Regioni-Energia riconosciute e sussidiate dall'Ufficio federale dell'energia.

In una prima fase, la REMO ha realizzato il Piano energetico intercomunale (PECo), che definisce l'attuale situazione sul territorio dal profilo dei consumi di energia e delle emissioni di gas ad effetto serra in riferimento alla visione "Società a 2000 Watt", i potenziali locali di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili, gli obiettivi generali di riduzione dei consumi e la strategia di intervento, corredata da misure concrete. Oltre ad essere un importante strumento di lavoro per le amministrazioni comunali, le misure principali del PECO sono a disposizione della popolazione all'indirizzo <https://www.pianoenergetico.ch/remo/home>.

Nella seconda fase del progetto 2016-2017, sono stati sviluppati diversi progetti, tra cui lo sviluppo di un modello di regolamento per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica.

Alla base della necessità di definire un regolamento vi è l'istituzione di un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia (LEne) siti in Ticino (art. 2 cpv. 5 LAET). La modifica di legge, che prevede l'istituzione del Fondo Energie Rinnovabili (FER), è stata approvata dal Gran Consiglio il 19 dicembre 2013.

Il fondo è alimentato come segue:

- a) per ogni kWh della produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, l'azienda versa un importo stabilito ogni quattro anni dal Gran Consiglio.
- b) per ogni kWh di energia elettrica erogata al consumatore finale, il Cantone preleva, per il tramite del gestore di rete e analogamente al prelievo federale, la cui entità e messa in vigore è decisa dal Gran Consiglio ogni quattro anni (prelievo sul consumo).

Il Fondo Energie Rinnovabili (FER) prevede che gli importi riversati ai Comuni vengano utilizzati per progetti finalizzati all'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili, gli importi riversati devono essere utilizzati dai Comuni entro 24 mesi dal ricevimento degli stessi.

A questi fa seguito il “Decreto esecutivo concernente l’attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell’energia” del 6 aprile 2016 che definisce gli ambiti di applicazione per l’incentivazione a livello cantonale.

Dal 2014 al 2018 il Cantone ha versato al nostro Comune contributi FER per un totale di fr. 934'023.00.

Durante questo periodo è stato utilizzato un importo complessivo di fr. 388'621.00 e meglio:

2014	fr.	27'202.00	per misure efficienza e risparmio energetico;
2015	fr.	15'490.00	per misure efficienza e risparmio energetico;
	fr.	4'471.20	impianto fotovoltaico SI Tribbia;
2016	fr.	5'681.20	per misure efficienza e risparmio energetico;
2017	fr.	14'939.90	per misure efficienza e risparmio energetico;
	fr.	4'377.70	illuminazione stazione rifiuti;
	fr.	138'239.85	impianto fotovoltaico SI Tribbia;
2018	fr.	13'419.70	per misure efficienza e risparmio energetico;
	fr.	164'799.45	allacciamento SI e SE teleriscaldamento.

Per il restante saldo di fr. 545'402.00, il preventivo 2019 e la pianificazione 2020-2023 prevedono i seguenti movimenti:

2019	Entrate	fr.	190'000.00	Uscite	fr.	167'153.00
2020	Entrate	fr.	190'000.00	Uscite	fr.	260'000.00
2021	Entrate	fr.	190'000.00	Uscite	fr.	260'000.00
2022	Entrate	fr.	190'000.00	Uscite	fr.	230'000.00

Al fine di allineare la nostra regione alle leggi federali e cantonali e creare una base armonizzata per l'erogazione degli incentivi, si è elaborato un regolamento unificato, che sarà sottoposto nella stessa forma a tutti i Consigli Comunali dei Comuni rappresentati nella REMO. La sottocommissione è andata oltre il suo mandato ed ha elaborato pure un modello di Ordinanza municipale, che sarà parte complementare del Regolamento, del quale gli Esecutivi potranno adottare o meno le singole posizioni previste, a dipendenza delle necessità e della disponibilità finanziaria.

Il “Regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica e l’impiego di energie rinnovabili”

Dopo aver esaminato diversi regolamenti applicati nei vari Comuni ticinesi, compreso quelli già in essere nella nostra regione, si è optato per proporre l’adozione del regolamento già in applicazione nei Comuni di Agno, Bioggio e Manno; ne risulta quindi un regolamento unificato per il 90% della regione del Malcantone.

Per l’adozione di questa forma di regolamento si è tenuto conto anche della facilità di applicazione, cercando di minimizzare l’impatto burocratico per i vari uffici tecnici e amministrazioni comunali, nella valutazione dei progetti e facilitare la delibera degli incentivi degli stessi da parte degli esecutivi. Laddove esiste o è previsto un ufficio tecnico intercomunale, un regolamento e un ordinanza armonizzata determinerà una notevole semplificazione nel controllo delle richieste da parte degli uffici preposti.

Difatti il modello di Ordinanza municipale fa riferimento per la maggior parte alle concessioni di incentivi da parte degli uffici preposti cantonali, ci si potrà quindi basare su questi per definire la base dell'erogazione degli incentivi.

L'adozione di un Regolamento comunale e di un'Ordinanza municipale permetterà inoltre un maggior dinamismo nell'adattamento ai vari cambiamenti delle leggi cantonali e federali, come pure alla tipologia di incentivo erogato dal singolo Comune determinato dai fabbisogni locali e dalle possibilità economiche dello stesso.

L'armonizzazione intercomunale del regolamento e dell'ordinanza faciliterà il lavoro dei vari attori del settore e permetterà di effettuare delle pubblicazioni congiunte con gli altri Comuni della regione, a supporto di privati e società, per meglio comprendere il tipo di incentivo e l'ammontare erogato per ogni singolo Comune.

Il regolamento darà quindi la base legale all'Esecutivo per definire nell'Ordinanza municipale per quali misure, progetti e impianti, erogare gli incentivi e l'ammontare degli stessi.

Nel regolamento è indicato che, l'importo stanziato per l'anno di gestione, dovrà essere chiaramente riportato nei preventivi comunali, ciò che garantirà la massima trasparenza.

Il Regolamento che viene sottoposto ai Legislativi comunali è già stato preavvisato favorevolmente dalla Sezione degli Enti Locali.

Conclusioni

Il regolamento in esame permetterà in futuro di attuare una politica energetica all'avanguardia, in linea con gli obiettivi federali e cantonali e con un concetto regionale per l'erogazione di incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili.

Si potranno così raggiungere, in modo semplice ed efficace gli obiettivi e l'amministrazione comunale avrà un miglior controllo e un'applicazione chiara con un modesto impegno burocratico.

Proposta di risoluzione

Onorevoli signori sulla base delle considerazioni precedenti, il Municipio v'invita a voler

risolvere:

1. È approvato il "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili".
2. Il Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Con ossequio.



 PER IL MUNICIPIO
 Il Sindaco: E. Taiana Il Segretario: Casanova

Ris. mun. del 21 ottobre 2019

Allegato:

- Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili.

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		•

Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

1 Premessa:

i Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.

Il Consiglio comunale di Caslano

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali e competenze

Articolo 1 – Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Articolo 2 - Autorità competenti

1 La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

2 Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nella "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in funzione del credito stanziato.

3 Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

4 Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

5 Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

6 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Articolo 3 - Campi di applicazione

1 Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente. Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nella "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in vigore.

2 Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

Capitolo II

Procedura e condizioni di incentivazione

Articolo 4 – Procedura

1 La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".

2 A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

3 La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

4 Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Articolo 5 - Condizioni di incentivazione

1 Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

2 Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nella "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".

3 Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

4 L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

5 Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.

6 Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Capitolo III

Disposizioni finali

Articolo 6 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Articolo 7 - Entrata in vigore

A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

Approvato dal Municipio con RM n° XXXXXX del XXXXXX

Adottato dal Consiglio comunale con decisione del XXXXXXXXX

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali con risoluzione del XXXXXXXX